

(N. 399)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(LATTANZIO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

e col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1976

Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo del personale della giustizia militare (già trasformato in ruolo di carriera speciale per effetto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479) è stato riordinato in attuazione del terzo comma dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che ha istituito ruoli organici di carriere ordinarie in sostituzione dei soppressi ruoli di carriere speciali.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, recante norme sul riordinamento delle predette carriere, rinvia a successive leggi la determinazione delle attribuzioni del personale delle

varie carriere direttiva e di concetto, ivi comprese quelle del personale delle cancellerie della giustizia militare.

In relazione a tale esigenza è stato predisposto l'unito disegno di legge, inteso ad individuare le attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle suddette cancellerie.

Con l'occasione, ad evitare perplessità interpretative, si chiarisce che la Commissione costituita dall'articolo 17 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, esercita le proprie attribuzioni nei confronti di tutto il personale in parola e si dettano norme in materia di assegnazione alle sedi giudiziarie militari del personale medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attribuzioni del personale
della carriera direttiva)*

Il personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare con qualifica non superiore a cancelliere capo aggiunto di prima classe, o equiparata, esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovrintende alla loro tenuta; provvede alla autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura le attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

Art. 2.

*(Attribuzioni del personale
della carriera di concetto)*

Il personale della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redige e sottoscrive i relativi verbali.

Art. 3.

*(Commissione per il personale
della giustizia militare)*

La Commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'articolo 17 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, ivi compreso l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, esercita le attribuzioni di sua competenza nei confronti di tutto il personale delle cancellerie della giustizia militare.

Art. 4.

(Assegnazione alle sedi)

L'assegnazione agli uffici giudiziari militari del personale delle cancellerie della giustizia militare è disposta con decreto del Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica.